



COMUNE DI VILLAROSA

- Ufficio Segreteria -

Approvato con deliberazione
del C.C. n. 46 del 23.10.2017

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

ART. 1

Sono istituiti organi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e l'Amministrazione Comunale denominati "GRUPPI DI LAVORO".

Funzione dei gruppi di lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo ai problemi amministrativi, l'apporto delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel territorio, contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

Essi hanno carattere consultivo e hanno il compito di coadiuvare la Giunta e il Consiglio, suggerendo, nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati argomenti.

ART. 2

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di lavoro è di competenza del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore competente in materia. L'Assessore formula la proposta di designazione dei componenti in piena autonomia, in base ai requisiti di competenza e di capacità propositive, senza vincoli di appartenenza ai diversi gruppi politici, previa acquisizione dei curricula.

ART. 3

L'Assessore/Consigliere assumerà le funzioni di coordinatore e di Presidente.

Il Presidente nominerà fra i componenti del gruppo un segretario che seguirà l'attività amministrativa del gruppo stesso.

Alle riunioni, su invito del Presidente, potranno inoltre partecipare i rappresentanti di Enti ed Associazioni culturali, sportive, per il tempo libero ed assistenziali, purchè iscritti all'apposito registro previsto dallo Statuto Comunale.

I rappresentanti di tali Enti parteciperanno alle riunioni dei gruppi di lavoro cui inerisce l'oggetto della loro attività. Essi potranno fornire pareri specifici e formulare proposte al pari dei membri dei gruppi.

La partecipazione al gruppo di lavoro sarà a titolo volontario e gratuito.

Il gruppo di lavoro, terminata l'attività, potrà essere sciolto, con la redazione ed approvazione di apposito verbale.

ART. 4

Il gruppo di lavoro si esprime formulando pareri e proposte.

Il segretario, in ogni riunione, redigerà un verbale nel quale dovrà essere riportato in maniera sintetica, per ogni singolo componente presente, la posizione assunta in merito agli argomenti trattati.

ART. 5

Le riunioni dei gruppi sono valide in presenza della maggioranza semplice, incluso il Presidente.

In caso di assenza del Presidente, il gruppo di appartenenza potrà designare, a maggioranza semplice, un sostituto temporaneo che manterrà l'incarico fino al rientro del Presidente.

In caso di assenza del segretario il Presidente potrà procedere alla nomina di un sostituto temporaneo che assumerà le mansioni fino al rientro del titolare dell'incarico.

Le riunioni dei gruppi si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

I gruppi di lavoro sono convocati periodicamente.

La periodicità della convocazione sarà determinata dalla effettiva necessità derivante dai lavori sottoposti all'esame dei gruppi di lavoro e secondo le indicazioni dell'Assessore/Consigliere/Presidente.

I gruppi di lavoro verranno convocati, di norma, ogni qual volta si renderà necessario acquisirne il parere nelle materie di competenza.

ART. 7

La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di estrema necessità.

La convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefono o e-mail.

La data della successiva riunione potrà essere stabilita al termine della riunione in corso; in tal caso, saranno avvertiti solo i componenti assenti.

ART. 8

Il gruppo di lavoro può richiedere alla Giunta di adire al parere di esperti su problemi di particolare natura e di indire convegni su specifici e rilevanti argomenti.

Il Presidente può essere chiamato a riferire in Giunta o in Consiglio su particolari argomenti.

ART. 9

Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio Comunale dovessero assumere decisioni diverse da quelle espresse dal gruppo di lavoro, l'Assessore/Consigliere/Presidente avrà cura di informare il gruppo di lavoro stesso.

ART. 10

Ogni componente del gruppo di lavoro di cui all'art. 2) decade dall'incarico in caso di tre assenze consecutive, non giustificate.

Il componente decaduto potrà essere sostituito.

ART. 11

Per argomenti che presuppongono l'apporto di più competenze settoriali è possibile la riunione congiunta di due o più gruppi di lavoro interessati.